



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Polizia Locale

REGOLAMENTO

Disciplina dell'armamento del Servizio di Polizia Locale.

Approvato con Delibera Consiliare in data

68 27/12/07



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Polizia Locale

INDICE

- CAPO I -**
1. Disposizioni generali
 2. Qualifica di P.S. ed arma
 3. Armi in dotazione
- CAPO II - SERVIZIO DA SVOLGERE IN ARMI**
4. Servizi da svolgere in armi
 5. Assegnazione dell'arma
 6. Modalità di porto dell'arma
 7. Porto dell'arma
 8. Servizi svolti in altri Comuni
- CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA**
9. Prelevamento e versamento dell'Arma
 10. Custodia delle armi
 11. Doveri dell'assegnatario dell'arma
 12. Sostituzioni delle munizioni
- CAPO IV - ADDESTRAMENTO**
13. Addestramento al tiro
 14. Frequenza ai poligoni di tiro
- CAPO V - NORME FINALI**
15. Norme integrative
 16. Entrata in vigore



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE ARMAMENTO
(D.M. n° 145 del 4 marzo 1987)

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE
IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, CON ASSEGNAZIONE
DELL'ARMA SENZA L'ISTITUZIONE DELL'ARMERIA.**

CAPO I

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2003, è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 - QUALIFICA DI P.S. ED ARMA

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 3 - ARMI IN DOTAZIONE

Al Servizio di P.L. è data in dotazione un'arma, assegnata in via principale, al Responsabile del Servizio.
L'arma in dotazione al Responsabile del Servizio di P.L. è la pistola semiautomatica "Beretta calibro 9x21".
Detto numero di dotazione e tipologia di arma possono essere variati con provvedimento motivato del Sindaco.

CAPO II - SERVIZI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 4 - SERVIZI DA SVOLGERE IN ARMI

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di P.S., possono portare senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

"Tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, Urbana e Rurale, di Polizia Amministrativa e di tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Locale dalle Leggi e Regolamenti".

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di un caricatore e numero 12 munizioni nel caso della "Beretta calibro 9x21", può essere assegnata agli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S., in via continuativa, per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente art.4.

Il provvedimento con il quale viene assegnata l'arma in via continuativa, è disposto dal Sindaco, che ne informa il Prefetto.

Di tale provvedimento è fatta menzione sul tesserino di identificazione dell'addetto, che questi è tenuto a portare con sé.



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Polizia Locale

ART. 6 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno e innestato senza colpo in canna e la sicurezza inscritta.

Per l'arma assegnata in via continuativa, è consentito il porto anche fuori del servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal Presente Regolamento.

Nei casi in cui, ai sensi della Legge Regionale n° 4/03, l'addetto è autorizzato a svolgere servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, nonché nei casi di cui al comma precedente, questa è portata in modo non visibile.

Il Responsabile del Servizio, ed eventuali altri agenti autorizzati, possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7 - PORTO DELL'ARMA

Agli addetti alla P.L., cui l'arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio, anche fuori dal Comune, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8 - SERVIZI SVOLTI IN ARMI IN ALTRI COMUNI

Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati in relazione ad accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi e per quanto previsto dall'art. precedente, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio.

Per i servizi di cui al comma 1, il Sindaco deve comunicare anche per i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, il tipo di servizio che dovranno svolgere e della presumibile durata della missione. Sono esclusi da tale obbligo i servizi di scorta alle schede elettorali, di rappresentanza e di collegamento presso Enti pubblici.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

ART. 9 - VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio di P.S. al quale a suo tempo l'arma era stata denunciata.

ART. 10 - CUSTODIA DELLE ARMI

L'arma in dotazione non assegnata in via continuativa all'operatore, e le munizioni sono custodite nella cassaforte in dotazione alla Polizia Locale, e il locale ove è custodita la cassaforte è dotato di sistema di videosorveglianza con allarme. La chiave della cassaforte e la relativa combinazione, sarà conservata dal Responsabile del Servizio di P.L.



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Polizia Locale

ART. 11 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELLE ARMI

L'addetto al Servizio di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.S. all'ufficio locale di P.S.;
- Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curare le munizioni e la pulizia della stessa;
- Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente all'esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 15;
- Fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento, di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio comando di P.S. e in mancanza presso la locale Stazione Carabinieri.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa e quelle in dotazione custodite nella cassaforte devono essere sostituite ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite possono essere usate nei tiri di addestramento.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

ART. 13 - ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti al Servizio di P.L., in possesso della qualifica di agente di P.S. prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da sparo.

E' facoltà del Sindaco, di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per coloro che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

ART. 14 - FREQUENZA AI POLIGONI DI TIRO

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore ai sensi della Legge 18.6.69 n° 323 ed ha durata di sei anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al Questore, l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. e del possessore dell'arma, ed annota gli estremi dell'autorizzazione nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla P.L., purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui al comma 2 e comandati ad effettuare l'esercitazione al tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Polizia Locale

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2003, del D.M. n° 145 del 4 Marzo 1987 e della Legge n° 110 del 18 Aprile 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 ed ogni altra disposizione in materia.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal C.C. in data _____, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Bg ed al Ministero dell'Interno.